



Disposizioni IVA, le novità dal Decreto Rilancio

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124)

Le cessioni di mascherine ed altri dispositivi medici sono state inserite nella tabella IVA che fa riferimento **all'aliquota del 5%**, tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972 al punto 1-ter.1.

In via transitoria **le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020** sono **esenti i da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata** sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

I beni indicati sono i seguenti:

- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- **mascherine chirurgiche;**
- **mascherine Ffp2 e Ffp3;**
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- **termometri;**
- **detergenti disinfettanti per mani;**
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3 per cento in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (Art.123)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

Le disposizioni in esame intendono sopprimere definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le c.d. "clausole di salvaguardia" che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (Art. 140)

Per i soggetti con volume d'affari non superiore a 400.000 euro **fino al 1° gennaio 2021, non si applicano sanzioni** in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il termine precedente prevedeva l'applicazione delle sanzioni a partire dal 1° luglio 2020.

Lotteria dei corrispettivi (Art. 141)

La norma introduce un differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi.

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole: "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole **"A decorrere dal 1° gennaio 2021"**

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (Art. 142)

L'avvio sperimentale del processo che prevede la **predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** da parte dell'Agenzia delle entrate (art. 4 DLgs 127/2015) è rinviato alle operazioni IVA **effettuate dal 1° gennaio 2021**.

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972 (registro Iva vendite e acquisti);
- b) liquidazione periodica dell'IVA;
- c) dichiarazione annuale dell'IVA.

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 143)

La norma proroga dal 1° gennaio 2020 **al 1° gennaio 2021** l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 12-novies del DL 34/2019 che introducono una **procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo** dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

PER SAPERNE DI PIU'

Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito di API Torino

www.supportoemergenzepmi.org

Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968> continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti

Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)

Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)

Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)

Torino, 20/05/2020